



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA n. 6 del 12-01-2022

SERVIZIO 3-PATRIMONIO, MOBILITÀ, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: MODIFICA DELLA VIABILITA'. Chiusura Totale temporanea al traffico veicolare, di Via Riviera S. Trentin (dall'incrocio con Via Nazionale al ponte di Riviera G. Matteotti), di Piazza Mira Porte (Via Don Minzoni dal civ.31 al civ. 64, via delle Porte dal civ. 18 al civ 42) e Riviera S. Pietro (dal civ. 6 al civ. 60), all'interno del centro abitato, con limite di velocità fissato a 30 Km/h e divieto di fermata su ambedue i lati della strada, con rimozione coatta dei veicoli,dalle ore 8:30 alle 18:30, nelle domeniche del 23 gennaio - 06 febbraio 13 marzo e 03 aprile anno 2022 denominate "DOMENICHE ECOLOGICHE" come misura temporanea, promossa dall'Amministrazione Comunale di Mira, per il miglioramento della qualità dell'aria e contrastare l'inquinamento da PM10;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO

PREMESSO CHE:

- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico e, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D. Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- il Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale n.1 del 08/01/2021(BUR del 15/01/2021), con il quale si stabilisce che il blocco dei veicoli euro 4 diesel disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n.1898 del 29/12/2020 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da Covid 19 e contestualmente si preannuncia l'impegno da parte della Regione ad adottare un Piano straordinario di misure straordinarie;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- l'inquinamento da polveri sottili si caratterizza per la scala interregionale di diffusione, di trasporto e di formazione chimico-fisica. In particolare, in pianura Padana, tipicamente nel periodo invernale, si registrano frequentemente livelli di concentrazione di PM10 e PM2.5 simili, con andamenti temporali praticamente coincidenti, dal Piemonte al Veneto;

- tali polveri possono essere di origine primaria e secondaria; primaria quando sono emesse direttamente dalla sorgente inquinante (traffico, industria, ma anche fonti naturali, quali lo stesso aerosol marino), secondaria quando si formano a partire da altre sostanze presenti in atmosfera a causa di determinate reazioni chimico fisiche;

CONSIDERATO che sulla base di un'esperienza più che decennale in materia di applicazione di provvedimenti di limitazione al traffico veicolare e all'esercizio degli impianti di riscaldamento, risulta più efficace – in termini di riduzione delle emissioni – l'adozione di provvedimenti di tipo strutturale, anche grazie alla possibilità di fornire in tempi congrui la corretta informazione alla cittadinanza e la predisposizione degli atti amministrativi e dei conseguenti adempimenti operativi per la gestione delle misure adottate;

RILEVATO che la Regione Veneto in occasione delle sedute del 24 giugno 2021 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) ha illustrato le modalità di attuazione dell'Accordo e nello specifico ha individuato una serie di interventi comuni da porre in essere, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10:

- combustione di biomassa per il riscaldamento civile;
- trasporti;
- agricoltura;

PRESO ATTO che l'Accordo prevede che le misure temporanee ed omogenee si attivino in funzione del livello di allerta per il PM10 raggiunto e modulato su tre livelli:

1. livello di nessuna allerta – verde: Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto;
2. livello di allerta 1 – arancio: Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo;
3. livello di allerta 2 – rosso: Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo;

PRESO ATTO inoltre che l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati) e terranno conto delle previsioni meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche.

RILEVATO che a livello locale il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

RICHIAMATO quanto previsto nell'allegato B della DGR 238 del 02 marzo 2021 al punto "Azioni previste nel Pacchetto Straordinario 2021-2023" e meglio specificato nell'allegato A della DGR n. 1089 del 09 agosto 2021, che prevede per i comuni dell'agglomerato di Venezia e Comuni sopra di 30.000 abitanti (Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea, Venezia) l'introduzione di una domenica ecologica al mese limitandola circolazione a tutte le categorie M, N, L;

CONSIDERATO quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico Zonale della Città Metropolitana di Venezia nelle sedute del 29 luglio 2021 e 24 settembre 2021 durante le quali è stato deciso di mantenere uniforme ed omogenea l'applicazione di misure di

limitazione nell'ambito geografico individuato dall'Agglomerato Venezia IT0508 che ricomprende i Comuni di Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea e Venezia, oltre che nelle aree urbane dei capoluoghi dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM 10 quali Chioggia e San Donà;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale di Mira, in linea con quanto definito dalla Regione Veneto e condiviso nel Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Città Metropolitana di Venezia ha definito un pacchetto di misure temporanee e omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10, che riguardano sia provvedimenti di limitazione del traffico veicolare, sia provvedimenti di limitazione all'utilizzo degli impianti termici per la climatizzazione invernale, all'utilizzo dei generatori di calore, di divieto di combustione all'aperto, di spandimento dei liquami zootecnici ubicati nell'intero territorio comunale;

TENUTO CONTO, altresì che il periodo di attuazione di suddette misure temporanee e omogenee vale per il semestre invernale, dal 1 ottobre al 31 aprile delle annualità 2021/2022/2023;

DATO ATTO che le predette misure dovranno applicarsi anche nel rispetto delle norme di contrasto all'epidemia COVID 19;

VISTO il verbale del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) del 18/11/2021 tra i comuni dell'agglomerato di Venezia e Comuni sopra di 30.000 abitanti (Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea, Venezia), assunto a protocollo comunale in data 23/12/2021 Prot. 61642, nel corso del quale sono state comunicate, per il primo semestre del 2022, quattro domeniche ecologiche per i giorni 23 gennaio - 06 febbraio - 13 marzo e 03 aprile ;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 276 del 11-10-2021 concernente le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10 che demanda al Dirigente del Servizio Patrimonio e Mobilità l'adozione di opportuna dell'ordinanza, ai sensi del CdS di chiusura totale temporanea al traffico veicolare, nelle domeniche "ecologiche" delle seguenti strade:

- Via Riviera S. Trentin (dall'incrocio con Via Nazionale al ponte di Riviera G. Matteotti);
- Piazza Mira Porte (Via Don Minzoni dal civ.31 al civ. 64, via delle Porte dal civ. 18 al civ 42);
- Riviera S. Pietro (dal civ. 6 al civ. 60);

RICHIAMATO il Parere Favorevole del Comandante del Corpo di Polizia Locale per gli interventi inerenti di cui all'oggetto espresso in data 11/01/2022, senza prescrizioni;

VERIFICATO il Nulla Osta del Responsabile del Servizio Manutenzione e Sviluppo Sistema Viabilistico, Illuminazione e Ponti espresso in data 10/01/2022, senza prescrizioni;

VISTO l'art. 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.e.i.;

VISTO l'art. 30 e seguenti, art. 77 e seguenti del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495/1992 e s.m.e.i.;

VISTI gli artt. 50 e 107 del T.U. – D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 91 del 20.12.2021 concernente la proroga del conferimento dell'incarico ad interim di direzione del Settore 3 Governo del Territorio all' Arch. Paolo TOMBA sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento con affidamento fino al 15/02/2022, è la geom. Sabrina Zabotto, Responsabile del Servizio Patrimonio, Mobilità e Trasporti, Protezione Civile, giusta disposizione del Dirigente Settore n. 3 - Governo del Territorio con Determinazione n. 1399 del 29.12.2021;

VISTO altresì, il Regolamento Comunale ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 27/03/2014, il sottoscritto dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'Art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e art. 8 del Codice di Comportamento Aziendale;

ORDINA

• Chiusura Totale temporanea al traffico veicolare dalle ore 08:30 alle ore 18:30 nelle seguenti strade:

- Via Riviera S. Trentin (dall'incrocio con Via Nazionale al ponte di Riviera G. Matteotti);
- Piazza Mira Porte (Via Don Minzoni dal civ.31 al civ. 64, via delle Porte dal civ. 18 al civ 42);
- Riviera S. Pietro (dal civ. 6 al civ. 60);

all'interno del centro abitato, con limite di velocità fissato a 30 Km/h e divieto di transito e di fermata su ambedue i lati della strada, con rimozione coatta dei veicoli, nelle **domeniche del 03 gennaio - 06 febbraio - 13 marzo e 03 aprile anno 2022**, denominate "DOMENICHE ECOLOGICHE" come misura temporanea, promossa dall'Amministrazione Comunale di Mira, per il miglioramento della qualità dell'aria e contrastare l'inquinamento da PM10.

DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE:

- veicoli alimentati a GPL o a gas metano, che utilizzino per la circolazione solo GPL o il gas metano;
- veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);
- veicoli in servizio di Car Sharing;
- autobus, taxi e veicoli in servizio di noleggio con conducente e senza conducente;
- veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
- veicoli adibiti a cerimonie nuziali – battesimi – comunioni – cresime e le cerimonie legate ai festeggiamenti dei 25/50/75 anni di matrimonio e cerimonie funebri (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio") compresi quelli dei partecipanti alle cerimonie stesse;
- veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503) – (veicoli di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse). Per il tragitto percorso senza la presenza a bordo dei soggetti sopraelencati, finalizzato alle esigenze di spostamento di quest'ultimi, è necessario il possesso di una dichiarazione rilasciata dalle scuole - uffici - ambulatori etc. riportante l'indirizzo - l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica - lavorativa - di terapie etc., ed ogni altro elemento utile all'individuazione della specifica destinazione funzionale del veicolo (da documentare con le modalità previste al

"titolo autorizzatorio"). Il modulo è da esibire agli agenti di polizia stradale di cui all'art.12 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/92 "Nuovo codice della Strada";

- veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
- veicoli adibiti a soccorso pubblico, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo;
- veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio") nonché i veicoli di imprese impegnate in interventi commissionati dal Comune di Mira, appositamente autorizzati dal Responsabile dell'Amministrazione Comunale in capo al quale fa riferimento l'intervento. Il funzionario dell'Amministrazione dovrà adeguatamente ed in maniera esaustiva motivare il transito di detti veicoli indicandone la targa, in occasione del blocco del traffico;
- veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione CD, del Corpo Consolare aventi targa di immatricolazione CC, veicoli del personale di polizia per raggiungere la sede di lavoro, previa esibizione della tessera di riconoscimento. Veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio;
- veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza per servizi di istituto;
- autocarri adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale; autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- veicoli del personale impiegato in servizio di reperibilità (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"), veicoli di lavoratori in turno, in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa-lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro e del lavoratore attestante il servizio prestato (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- veicoli utilizzati dai direttori di gara, dagli atleti e dai dirigenti impegnati nelle attività sportive inserite nei calendari delle Federazioni sportive;
- veicoli dei soggetti incaricati dal Comune per l'organizzazione di iniziative programmate e debitamente autorizzate nonché veicoli utilizzati da persone coinvolte in manifestazioni programmate con fini umanitario-sociali (ad esempio donazione del sangue, esercitazioni/dimostrazioni della Protezione Civile e manifestazioni sportive programmate dall'Amministrazione Comunale, etc. etc.) da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio";
- mezzi di Veritas S.p.A. - mezzi adibiti per conto di Veritas S.p.A. alla raccolta differenziata del vetro - delle lattine e della carta;
- autobus in servizio pubblico di linea;
- veicoli a motore, compresi gli autobus turistici, degli ospiti di alberghi/hotel od altre attività ricettive interne all'area interdetta, muniti di copia della prenotazione o della ricevuta alberghiera (da esibire in caso di controllo), limitatamente al percorso di andata e ritorno tra l'attività ricettiva e i confini dell'area interessata dalle limitazioni al transito.

ACCERTAMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATORIO:

Le categorie previste dai precedenti punti, devono munirsi di autocertificazione redatta ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445.

- Sarà posizionata opportuna segnaletica in loco con cartelli divieto e l'adeguata segnalazione delle deviazioni per eventuali tragitti alternativi, in conformità alle modalità

previste dal Regolamento di Esecuzione di attuazione del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/92). Ultimate le limitazioni, i segnali temporanei devono essere immediatamente rimossi;

- sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento tutti gli organi di controllo di cui all'art. 12 del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/92);

A carico dei trasgressori saranno applicate le penalità previste dalla legge;

TRASMETTE

Copia della presente, alla Locale Stazione dei Carabinieri, al Comando Vigili del Fuoco di Mira, all' A.U.S.S.L. n. 3 "Serenissima" di Dolo, alla Città Metropolitana di Venezia, alla Prefettura di Venezia, al sig. Sindaco del Comune di Mira, all'Assessore alla Mobilità del Comune di Mira, al Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico, all'Ufficio Stampa, al Servizi Educativi e Sportivi , Servizio Ambiente e all'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Copia della presente viene trasmessa al Corpo di Polizia Locale al fine di verificare il posizionamento della prescritta segnaletica e la regolarità delle indicazioni per le deviazioni.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della stessa;

Il presente provvedimento è impugnabile anche al Ministero delle infrastrutture e trasporti, ai sensi dell'Art. 37, comma 3 del D.Lgs. 285/1992.

Il Dirigente
F.to Tomba Paolo

Duplicato informatico di documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa